

dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione.

Nell'art. 20 (integralmente sostituito):

- 1) il **comma 1** disciplina la procedura per l'ammissione o il rifiuto del discarico per inesigibilità stabilendo che la stessa prenda avvio con la notifica all'agente della riscossione della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può essere contestualmente richiesta all'agente della riscossione la trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 6. L'ufficio dell'ente creditore, qualora ritenga non rispettate, in particolare, le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica l'atto di contestazione all'agente, a pena di decadenza, entro 180 giorni, decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento ovvero, nel caso in cui sia intervenuta richiesta di documentazione, dalla trasmissione della stessa. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, *“l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività”*. All'agente è, quindi, attribuito un termine di novanta giorni per produrre eventuali osservazioni, decorso il quale, l'ufficio provvederà, a pena di decadenza, entro i successivi 60 giorni, ad ammettere o rifiutare il discarico con provvedimento a carattere definitivo. Laddove, invece, le eventuali osservazioni prodotte facciano emergere *“la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive”*, si prevede che l'ente creditore assegni all'agente un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine;
- 2) il **comma 2** dispone che il controllo dell'ente creditore (che, ai sensi del previgente comma 1-bis, era fatto “a campione”) venga effettuato - *“tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo”* - di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno;
- 3) il **comma 3**, in coerenza con l'avvenuta abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 19, restringe alla sola ipotesi del mancato rispetto della disposizione della lettera c), dello stesso comma 2 (vale a dire la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità) l'obbligo di procedere nei termini indicati nel comma 1 dell'art. 20 *“immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico”*;

- 4) il **comma 4** disciplina le modalità con le quali l'agente della riscossione, a seguito della notifica del provvedimento definitivo da parte dell'ente creditore, può definire la relativa controversia. Al riguardo, si prevede che, entro 90 giorni dalla notifica di tale provvedimento definitivo, l'agente possa, a tal fine, versare una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a 1/8 dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter del d.lgs. n. 112/1999, se rimborsate dall'ente creditore. Ove non proceda a tale "definizione agevolata", l'agente può, invece, ricorrere alla Corte dei conti. Se, tuttavia l'agente non procede alla definizione agevolata o al ricorso, la somma dallo stesso dovuta è pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese. Rispetto alla disciplina previgente si rileva, principalmente, la maggiore "convenienza" per l'agente della definizione agevolata (è ora previsto il versamento di 1/8 in luogo di 1/4) o di chiusura della posizione (versamento di 1/3 a fronte della metà dell'importo dovuto ai sensi di quanto in precedenza stabilito nello stesso comma 4 dell'art. 20);
- 5) il **comma 5** esclude dall'applicazione della definizione agevolata di cui al precedente comma 4, i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del DL n. 16/2012 per la riscossione delle medesime risorse proprie. Per tali ruoli, l'agente, ove non proceda con ricorso alla Corte dei conti, dovrà corrispondere la somma pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese (NB. in questa sede è stata cristallizzata in norma di legge una disciplina in precedenza affermata e applicata in via interpretativa, sulla scorta del principio di cogenza delle disposizioni regolamentari comunitarie rispetto alla normativa interna);
- 6) il **comma 6** prevede che l'ente creditore, *"qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere"*. Per la definizione delle modalità di affidamento delle

predette somme, la norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si stabilisce, infine, che, nelle ipotesi in argomento, l'azione dell'agente della riscossione sia preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del DPR n. 602/1973.

Ciò posto, la legge di stabilità contiene disposizioni finalizzate, di fatto, a disciplinare gli effetti del nuovo sistema delineato in questa sede, sia sulle quote già affidate agli agenti della riscossione, sia sui relativi rapporti tra questi ultimi e gli enti creditori.

In particolare:

- ai sensi del comma 684 le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate:
 - ✓ per i ruoli consegnati nell'anno 2014: entro il 31 dicembre 2017;
 - ✓ per quelli consegnati negli anni precedenti: per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017;
- lo stesso comma 684 demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze la definizione delle modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2000, effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità;
- il **comma 685** (parimenti in materia di rimborsi spese), in deroga alla disposizione di cui al citato comma 684, stabilisce che la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato;

- il **comma 686** dispone che, fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2014, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia;
- ai sensi del **comma 687** le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 (quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014) che siano state presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, possono essere integrate entro i termini previsti nello stesso comma 684. In tal caso, il controllo dell'ente creditore, previsto dal nuovo testo dell'art. 20 del d.lgs. n. 112/1999, può essere avviato solo decorsi i predetti termini;
- le comunicazioni di inesigibilità in argomento saranno sottoposte a controllo ai sensi dei richiamati artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 così come modificati dai commi 682 e 683 (comma 688);
- le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro (ad esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali), non sono assoggettate al controllo di cui all'art. 19 del predetto d.lgs. n. 112/1999.

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 aprile 2014 - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del DPR n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 1° maggio 2014, al 5,14% in ragione annuale.

Coerentemente, è stata emanata la *Circolare INPS 2 maggio 2014, n. 54 – Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo*, modifica nella misura sopra indicata il tasso degli interessi di mora di cui al comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000³.

INTERESSI DILAZIONE INPS

Circolare INPS n. 75 del 2 maggio 2014 - Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Nella circolare si afferma che “L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,15% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle domande di rateazione presentate a decorrere dall'11 giugno 2014.”

Circolare INPS n. 103 dell'08 settembre 2014 - Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Atteso che la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 10 settembre 2014 è pari allo 0,05%, la circolare dispone che “l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014”

INTERESSI LEGALI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 - Modifica del saggio di interesse legale (GU n. 290 del 15 dicembre 2014)

³ NB. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della stessa legge n. 388/2000, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del DPR n. 602/1973).

L'art. 1 del decreto dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è fissata allo 0,5 per cento.

L'art. 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti) del *Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile*, nell'ambito delle "Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali", introduce due nuovi commi all'art. 1284 c.c. (Saggio degli interessi), prevedendo un incremento, rispetto a quello legale, del saggio di interesse da applicare in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale mediante la sua equiparazione a quello previsto per il caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.

ISTAT

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (GU n. 210 del 10 settembre 2014)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 10 settembre 2014, è stato pubblicato, a cura dell'ISTAT, l'elenco in questione, che individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Come in precedenza, le società del Gruppo Equitalia sono inserite tra le Amministrazioni Centrali, nell'ambito degli "enti produttori di servizi economici".

PAGAMENTI ELETTRONICI

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 gennaio 2014 - "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito"

Tale decreto, emanato in parziale attuazione dell'art. 15, comma 4, del DL n. 179/2012 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), in materia di pagamenti elettronici, prevede, in particolare, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso le

carte di debito di cui alla norma citata per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti a favore dei cd. esercenti, ossia i beneficiari, imprese o professionisti, di un pagamento abilitati *“all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici”* per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Il decreto prescrive, altresì, tale obbligo, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti, come sopra descritti, *“per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro”*.

PROCEDURE TELEMATICHE - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ATTI IMMOBILIARI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2014 - “Estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari - Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità

Tale Provvedimento prevede, all'art. 2, che a decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, gli agenti della riscossione possano trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 463/1997, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale dell'allora Agenzia del Territorio del 21 dicembre 2010, relativamente agli atti notarili. Si dispone, in particolare, che la trasmissione telematica riguardi i documenti, sottoscritti con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento interdirigenziale, sempre dell'allora Agenzia del Territorio, del 18 dicembre 2009 (ossia *“a) la nota di trascrizione, a norma dell'art. 2659 del codice civile e secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2, del codice di procedura civile, dell'avviso di vendita di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per l'esecuzione del pignoramento immobiliare” e “b) la nota di iscrizione di ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 2839 del codice civile, nei casi di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”*;

QUOTE LATTE

La *Legge di Stabilità 2015, al comma 714*, ha modificato i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 8-quinquies del DL n. 5/2009. Nel nuovo contesto, ferma restando la disposizione del comma 10 dello stesso art. 8-quinquies, per cui, nelle ipotesi di cui trattasi, sia l'AGEA a procedere alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, delle società del nostro Gruppo per le fasi di formazione del ruolo, di stampa delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione (nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso), **il legislatore ha inteso prevedere la possibilità, per l'AGEA medesima, di avvalersi parimenti di tali società**, ovvero del Corpo della guardia di finanza, **per la notificazione delle cartelle e per la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva**. Si riportano, di seguito, le disposizioni di interesse, come modificate in questa sede:

DL n. 5/2009, art. 8 quinquies:

“(…)

- **10-bis.** *La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione;*
- **10-ter.** *Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado”.*

(In materia, cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2014 che aveva approvato il modello di cartella di pagamento e di avviso di intimazione; sez. CARTELLA DI PAGAMENTO).

RISORSE PROPRIE UE

Legge 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (GU n. 261 del 10 ottobre 2014 – Supplemento ordinario N. 83/L)

La legge in esame interviene su diverse materie e, per quanto di interesse per le società del Gruppo, si segnala **Part. 10** relativamente alla riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate costituite da risorse proprie dell'U.E e dall'IVA riscossa all'importazione. Tali entrate sono escluse dall'applicazione:

- delle norme contenute nella legge n. 228/2012 (stabilità 2013) in materia di debiti fino a mille euro (art. 1, comma 544: “(...) salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”);
- delle norme parimenti contenute nella legge n. 228/2012 in materia di annullamento dei crediti di importo fino a duemila euro (art. 1 commi 527– 529)⁴.

A tal fine, in questa sede nella predetta legge n. 228/2012, viene inserito, dopo il comma 529, il comma 529-bis, che espressamente dispone la non applicazione dei 527, 528 e 529 ai crediti sopra indicati e modifica il comma 533, aggiungendo, dopo la lettera a), relativa ai i criteri e le linee guida del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, la lettera **a-bis**), per cui “i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,

⁴ Legge n. 228/2012, art. 1:

comma 527. *Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.*

comma 528. *Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.*

comma 529. *Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.)*

paragrafo 1, lettera a) , della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione".

La **legge di stabilità 2015**, nell'ambito della riforma della disciplina dell'inesigibilità:

- al **comma 683**, modificando l'art. 20 del d.lgs. n. 112/1999, al relativo attuale comma 5 ha disposto che per i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del DL n. 16/2012, non si applicano le norme sulla definizione agevolata delle contestazioni;
- al **comma 688**, esclude le risorse proprie dal controllo di cui all'art. 19, come modificato in questa sede dai commi 682 e 683 (vedi anche sezione INESIGIBILITÀ)

RATEAZIONI

SOGGETTI DECADUTI

Il **DL n. 66/2014 (*spending review*)**, all'**art. 11-bis** (Norme in materia di rateazione) ha dettato disposizioni a favore dei debitori decaduti dal beneficio della rateazione accordato precedentemente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del "decreto del fare" (DL n. 69/2013). Si tratta, quindi, di una norma di carattere eccezionale e con portata precettiva del tutto diversa da quella di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973. Specificamente, essa ha previsto, appunto, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973, la possibilità richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a due condizioni: 1) decadenza intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e 2) richiesta presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. È stata disposta, inoltre, la non prorogabilità del nuovo piano così concesso e la decadenza del debitore dal medesimo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (v. infra sezione "rateazioni"). A riprova dell'eccezionalità della norma, si considerino la previsione tassativa di un numero di rate concedibili (massimo 72) più limitato rispetto alle alternative (massimo 120) dallo stesso riconosciute, nonché la perentoria impossibilità, per i debitori decaduti, di chiedere ulteriori proroghe del piano ottenuto e la circostanza che il

mancato pagamento di 2 rate (e non di 8 come di norma previsto), anche non consecutive, ne determini l'automatica decadenza

Con la legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del DL n. 192/2014 (cd. Milleproroghe), che ha aggiunto a quest'ultimo l'art. 10, comma 12-quinquies, l'art. 11-bis è stato modificato, per consentire, sostanzialmente, una riapertura dei termini per la fruizione del beneficio. Il nuovo testo recita:

- I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
 - a. la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
 - b. la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.
- Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
- Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

Pertanto, sulla scorta del novellato dettato normativo, a decorrere dal 1° marzo 2015, i presupposti per accedere alla nuova rateazione sono i seguenti:

- i contribuenti debbono essere decaduti dal beneficio della rateazione (a prescindere dalla tipologia di piano precedentemente accordato⁵) entro e non oltre il 31 dicembre 2014;

⁵ Ciò, come chiarito dall'On. Enrico Zanetti, Sottosegretario per l'economia e per le finanze, in riscontro a interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 19 marzo 2015 (On. Cancellieri, n. 5- 05026): "limitandosi all'esame dei requisiti temporali richiesti dalla norma, si può giungere alla conclusione che tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso (a prescindere dalla tipologia di piano, sia esso ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sia esso a fronte di una richiesta ex articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 nella previgente

- l'ammissione al nuovo piano di dilazione deve essere richiesta entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Nel nuovo testo dell'art. 11-bis, il legislatore ha, infine, previsto espressamente che:

- a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive;
- non si possano rateizzare somme oggetto di riscossione coattiva fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione e da questa segnalati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

VERSAMENTI UNITARI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2014 - Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il decreto in esame estende ad altri enti previdenziali [ad es. Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO), Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), etc.] l'applicazione delle disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al capo III del d.lgs. n. 241/1997 prima prevista solo per INAIL, ENPALS e INPDAL.

Il decreto *Spending Review* (DL n. 66/2014), all'**art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)** contiene disposizioni destinate a ridurre i costi di riscossione fiscale legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, ossia banche ed altri operatori, tra cui gli agenti della riscossione. A tal fine, si prevede, al comma 1, che l'Agenzia delle Entrate provveda alla revisione delle condizioni, anche di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa.

Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 - "Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 - Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - Chiarimenti".

Tale circolare è stata emanata nell'ottica di fornire chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nell'art. 11 sopra citato. Per quanto attiene ai profili di interesse per le società del Gruppo, in questa sede è stato, tra l'altro, precisato che: *"I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi."*

Cfr., *infra*, le disposizioni del decreto "Salva Roma", per cui il versamento della TASI avviene mediante il modello F24.

BLOCCO AZIONI ESECUTIVE TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Decreto legge 12 settembre 2014, 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd. SBLOCCA ITALIA) (GU n. 212 del 12 settembre 2014)

L'art. 41, comma 5 del decreto Sblocca Italia, convertito dalla **legge 11 novembre 2014, n. 164**, nell'ambito delle norme in materia di trasporto pubblico nelle regioni Campania e Calabria ha disposto che fino al 31 dicembre 2015 "non è consentito intraprendere azioni esecutive" nei confronti delle società di cui all'art. 16, comma 7, del DL n. 83/2012 (società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale).

PAGAMENTI ELETTRONICI

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 gennaio 2014, recante "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito"

Tale decreto, emanato in parziale attuazione dell'art. 15, comma 4, del DL n. 179/2012 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), in materia di pagamenti

elettronici, prevede, in particolare, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso le carte di debito di cui alla norma citata per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti a favore dei cd. esercenti, ossia i beneficiari, imprese o professionisti, di un pagamento abilitati "all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici" per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Il decreto prescrive, altresì, tale obbligo, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti, come sopra descritti, "per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro".

► ALTRA NORMATIVA

Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Gli Agenti della riscossione, in quanto ricompresi tra le imprese finanziarie di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93 e s.m.i.), risultano assoggettabili alla vigilanza equivalente da parte del Ministero competente ai sensi dell'art. 114 del citato TUB.

Dal 2008 Eurostat ed ISTAT hanno classificato Equitalia e le sue Partecipate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci Agenzia delle entrate e INPS sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC95 - è stato ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2013 dall'inserimento delle Amministrazioni Centrali nell'apposito elenco pubblicato in G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013.

Ne consegue l'assoggettamento di Equitalia e del suo Gruppo a diverse misure di contenimento della spesa, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di

finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del D.L. 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare RGS n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

L'importo dovuto per il Gruppo determinato per l'esercizio 2014 in € 718.814 è stato versato dalla Capogruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di marzo 2014.

Decreto Legge n. 78/10

Anche il D.L. 78/10, convertito con la L. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle amministrazioni e delle società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste.

L'importo determinato per il 2014 pari a Euro 1.545.094 è stato versato dalla Capogruppo, per conto dell'intero Gruppo, nel mese di ottobre nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato prevista per le ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

Decreto Legge n. 52/12

Da evidenziare anche il D.L. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, che ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle pubbliche

amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 83/12

Con le medesime finalità è intervenuto il D.L. 83/2012, rubricato “Amministrazione aperta”, che obbliga alla pubblicazione, dal 1° gennaio 2013 a pena di inefficacia legale, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni pubblica amministrazione.

Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)

Inoltre, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l'estensione, all'anno 2015, dell'inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la norma secondo la quale il trattamento economico dei dipendenti, comprensivo di quello accessorio, fino al 31 dicembre 2014, non potrà superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;